

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1973

Istituzione del « Museo Sacrario delle Bandiere della Marina militare »,
con sede in Roma, presso il Vittoriano

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo si avverte la necessità di dare adeguata sistemazione alle Bandiere di combattimento e agli Stendardi delle unità navali distrutte o non più in servizio che, dalla fine dell'ultima guerra, unitamente a numerosi altri cimeli, si vanno raccogliendo in alcuni locali del Vittoriano.

Le testimonianze in parola sono attualmente custodite a cura della Marina militare, la quale, in mancanza di una appropriata organizzazione e di mezzi finanziari da utilizzare a tal fine, si avvale di proprio personale di volta in volta sottratto alle normali incombenze.

Tale sistema non consente di apprestare tutte quelle cure, talvolta specialissime, che la natura degli oggetti in questione richiede, con grave pregiudizio per la conservazione stessa di un patrimonio ricco di valori storici ed artistici e di profondi significati simbolici.

Il loro crescente numero e l'esigenza di salvaguardarne la conservazione rendono improrogabile un'iniziativa atta a rimuovere le

attuali carenze di ordine organizzativo e finanziario.

Si è pertanto ravvisata l'opportunità di promuovere l'istituzione di un apposito ente, provvisto di autonomia patrimoniale e amministrativa, che, al fine di far conoscere e mantenere vive le gloriose tradizioni della Marina militare, provveda a raccogliere, custodire ed esporre al pubblico gli anzidetti cimeli.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge che dispone l'istituzione del « Museo sacrario delle Bandiere della Marina militare » con sede in Roma, presso il Vittoriano, ne determina la struttura organizzativa ed assicura i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento.

Per la copertura dell'onere conseguente viene fatto riferimento al fondo globale del 1973, nell'intesa che sarà all'uopo utilizzata quota parte dello stanziamento di lire 15 milioni 400.000 iscritto nel fondo stesso sotto la voce « Sostituzione del quadro V - Ruolo normale del Corpo delle armi navali della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito, con sede in Roma, presso il Vittoriano, il « Museo sacrario delle Bandiere della Marina militare ».

Esso ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.

Art. 2.

Nel Museo sacrario della Marina militare sono conservate ed esposte al pubblico le bandiere di combattimento e gli stendardi, con i relativi cofani o custodie, già appartenenti alle unità navali distrutte o non più in servizio.

Il museo provvederà anche alla raccolta e alla conservazione di cimeli, documenti e ricordi di particolare importanza riguardanti la storia della Marina militare.

Art. 3.

Al Museo sacrario di cui agli articoli precedenti è preposto un direttore, con funzioni di conservatore, che ha alle sue dipendenze un economo, con funzioni di consegnatario del materiale.

I predetti incarichi sono conferiti, con determinazione del Ministro della difesa, a personale militare della Marina o a personale civile della Difesa, possibilmente delle categorie del congedo o non più in servizio, residente a Roma.

Il conferimento degli incarichi sopra indicati non dà diritto a corresponsione di assegni o emolumenti a nessun titolo, nè comporta, per il personale militare, il richiamo in servizio temporaneo.

Solo nei casi in cui si tratti di elementi non in servizio, possono essere corrisposti compensi, a titolo di rimborso spese, da trar-

re dai fondi di cui al successivo articolo 5, nella misura fissa forfettaria che sarà fissata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà approvato il regolamento inteso a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del Museo sacrario della Marina militare.

Art. 5.

Per le spese di manutenzione ed amministrazione del Museo sacrario della Marina militare, è concesso un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato stabilito in lire 1.800.000, che graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato, nell'anno finanziario 1973, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.